



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 135 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT)**

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)

ALLEGATO I

Posizione dell'Unione nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'ICCAT, l'Unione:

- a) agisce in conformità degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare attraverso l'approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dall'ICCAT a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi agli obiettivi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (la convenzione);
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, nonché dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

- d) promuove la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, delle convenzioni marittime regionali nella stessa regione;
- e) persegue una sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, ecc.;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹.

2. ORIENTAMENTI

2.1. L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'ICCAT:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o limitazioni dello sforzo di pesca per le specie regolamentate dall'ICCAT, intese a ricondurre o a mantenere la produzione a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito dell'ICCAT;
- d) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini, comprese misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e

¹ Cfr. doc. 7086/12 PECHE 66.

ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie ecologicamente collegate, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

- e) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di ottenere pinne di squalo e ad imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- f) definizione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nell'Oceano Atlantico e nella pesca del tonno;
- g) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari dell'ICCAT.

2.2. Inoltre, per quanto riguarda il tonno rosso, l'Unione europea si adopera affinché l'ICCAT adotti azioni volte a garantire che:

- a) in fase di negoziazione dei TAC vengano seguiti in maniera obiettiva e rigorosa i pareri scientifici, con l'obiettivo di conseguire entro il 2022 una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (Bmsy) con una probabilità compresa tra il 60% e il 77%;
- b) le capacità di pesca e di allevamento siano gestite in maniera efficace, in modo da garantire il rispetto dei totali ammissibili di cattura stabiliti dalla Commissione.
- c) vengano applicate misure tecniche rigorose conformi ai pareri scientifici, quali la definizione di taglie minime e fermi di pesca;
- d) siano ulteriormente rafforzate le misure di controllo sull'intera filiera, dalla pesca all'allevamento fino alla commercializzazione e alla distribuzione, per garantire il rispetto delle norme, in particolare mediante il ricorso a un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico;
- e) sia almeno mantenuto l'attuale criterio di ripartizione;
- f) si disponga di tempo sufficiente affinché le raccomandazioni attuali e future possano produrre gli effetti desiderati.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico

Prima di ogni riunione annuale dell'ICCAT vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale dell'ICCAT, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.